

## *Utrumque Ius* e Diritto canonico<sup>1</sup>

In questa specifica e peculiare sede accademica, credo utile iniziare le presenti riflessioni su “*utrumque Ius* e Diritto canonico” partendo da un enunciato, tanto semplice quanto costitutivo: **non è possibile concepire il Diritto canonico senza collocarsi nell’*utrumque Ius*, pena il farne una mera regolamentazione intra-confessionale... ma quello non sarebbe più *Diritto*** nel senso comunemente inteso.

Nondimeno: questa è la strada che ormai si rischia di percorrere quando non si sia in grado di mettere a fuoco esattamente questo approccio.

Un tale enunciato, tuttavia, non vuol affatto essere un “assioma” proclamato in modo oracolare, altrimenti cadremmo nell’ideologia... quanto, invece, l’anticipo della conclusione del percorso che tenterò di condividere.

Una premessa mi pare qui importante per comprendere l’orizzonte del discorso che andrò proponendo: la mia formazione è stata e rimane quella del “canonista puro”. Ho il Dottorato *solo* in Diritto canonico ed è questo l’*unico* punto di vista che – consapevolmente e moralmente – ritengo di (poter e dover) utilizzare nella mia ricerca e docenza. Questo non significa che io ignori altri Sistemi giuridici rispetto a quello canonico, né singole aree disciplinari quali, p.es., il Diritto amministrativo, per rimanere nell’ambito giuridico. La ‘base’ tuttavia è *solo* canonistica.

La premessa mi è importante poiché proprio *questa* base canonistica è stata acquisita – tra queste stesse mura – esattamente nella *percezione*, ben prima che nella *prospettiva*, dell’*utrumque Ius*.

### 1. ELEMENTI DI APPROCCIO AL TEMA

(1) Ed ecco qui il primo elemento meritevole di attenzione per il tema di oggi: l’*utrumque Ius* non è una *prospettiva*, ma una vera e propria *percezione*. Non è un modo di *vedere* ma di *sentire*.

- Usando un riferimento informatico: l’*utrumque Ius* non è un sistema operativo su cui possono ‘girare’ diverse applicazioni per ottenere particolari esiti, ma è l’intero dispositivo informatico con tutti i suoi “*devices*” (tastiera, mouse, scanner, stampanti, interfacce di rete, telecamere, microfoni, sensori, ecc.) attraverso i quali riceve ed invia segnali, informazioni e dati... Non *una parte*, fosse anche il cuore, ma l’*intero*.

- Cambiando ambito e facendo riferimento alle Scienze cognitive, si tratta di strutture di connessione e flussi di dati neuronali: le c.d. sinapsi, che si sviluppano e consolidano in modo progressivo a partire dalla persistenza di specifiche percezioni e sensazioni. Esattamente ciò che accade quando s’impara una lingua da fanciulli (e se ne possono imparare anche più di due tutte insieme ed in modo originario)... mentre è ben conosciuta la fatica di imparare una lingua da adulti.

---

<sup>1</sup> LA CULTURA GIURIDICA DELL’*UTRUMQUE IUS* (Tavola rotonda in occasione del 250° anniversario dalla fondazione della PUL).

- Passando alla Biologia: se l'*utrumque Ius* è il brodo di coltura all'interno del quale cresce e si alimenta lo studio del Diritto canonico, si opererà sempre all'interno di una certa con-naturalità; diversamente l'*utrumque Ius* diventa come lo zucchero che qualcuno aggiunge e qualcuno no, a seconda dei gusti (o dei medici).

D'altra parte: quando si studiano in contemporanea le Istituzioni di Diritto romano (il Corso più grande della Licenza), le Istituzioni di Diritto privato e le Norme generali del *CIC*, prende forma, si sviluppa e cresce, quella che è davvero una percezione... come quando da neonati abbiamo imparato a stare in piedi e poi a camminare e perfino a correre e saltare... Non si tratta di prospettive ma di percezioni.

(2) Il secondo elemento meritevole di attenzione per il tema di oggi è costituito dal riconoscere l'*utrumque Ius* in termini di *consapevolezza*. Non è solo un modo di *sentire*, ma anche di impostare la conoscenza ed il ragionamento.

Mi capita con una certa frequenza, a lezione, di affermare che: se un'affermazione pretesamente giuridica non è valida in almeno tre Sistemi giuridici, anche solo storici (= Diritto romano, Diritto comune), probabilmente non è veramente giuridica.

Porre la questione in termini di *consapevolezza* comporta conseguenze davvero primarie e irriducibili che vanno ben oltre generici comparativismi, come a volte capita d'incontrare, soprattutto dall'esterno del Diritto canonico.

L'*utrumque Ius* come *consapevolezza* significa approcciare e concepire il Diritto canonico come specifica *forma* di quella *substantia* che è il Diritto come tale: una *species* all'interno di un più ampio *genus*. La questione è primaria poiché spesso il Diritto canonico è visto e proposto come *forma* di una specifica *substantia*: che sia la Teologia o la giustizia o altro... rischiando di condizionare radicalmente l'identità stessa del Diritto canonico e, di conseguenza, l'identità del suo ruolo e della sua funzione nella vita ecclesiale. Non è difficile per chi si occupi di questioni fondamentali della Canonistica incontrare una "Teologia giuridica/canonica" o una "giustizia canonica", anziché un "Diritto canonico".

Al tempo stesso l'*utrumque Ius* come *consapevolezza* offre la possibilità di evitare il frequente equivoco della giustapposizione tra un Diritto nazionale e il Diritto canonico, in modo da evitare – almeno parzialmente – le pesanti conseguenze della mera *trasposizione emulativa* di istituti giuridici dal nazionale al canonico (come capita in modo evidentissimo nel Diritto amministrativo canonico).

L'*utrumque Ius* non è un'addizione!

## 2. ELEMENTI DI STRUTTURA

Quanto premesso permette ora di spingere più avanti la riflessione sul tema "*utrumque Ius* e Diritto canonico" sfruttando benevolmente l'opportunità di proporre un approccio semi-critico al tema stesso: approccio semi-critico che consiste nel rilevare l'improprietà della "e" che lega le due formule testuali. Tra *utrumque Ius*

“e” Diritto canonico non può starci una “e”... Il Diritto canonico, infatti, “è” *utrumque Ius*, in quanto sua componente essenziale e costitutiva, come ben esprime il latino “*utrum*”, cioè: uno di due. Come le due gambe, le due mani, i due occhi...percepiti e concepiti sempre *insieme*, tanto che in assenza di uno dei due la lingua (italiana, almeno) utilizza termini specifici: zoppo, monco, guercio...

Certamente un “titolo” deve rispondere a specifiche esigenze di comprensibilità e sollecitare attenzione ed interesse... diverso, invece, è quanto accade per la trattazione effettiva del tema.

In quest’ottica, forse, la formula “Diritto canonico e *utrumque Ius*” esprimerebbe in modo più corretto la reale configurazione del tema, ma anch’essa risulterebbe parziale poiché porrebbe una parte contro il tutto... una metà contro l’intero... Come se un intero potesse prescindere dalla propria metà...

Ed è esattamente qui che si colloca il centro – o il nodo – del tema: un Diritto canonico che sia davvero tale non può concepirsi senza *il resto del Diritto* o, peggio, al di fuori del *resto del Diritto*.

Questo, d’altra parte, è il senso della formula *utrumque Ius*: “l’uno e l’altro Diritto”. Uno dei due. Sempre *uno*, ma anche sempre *due*!

Fuori dai giochi di parole, spesso utili per capire che “c’è dell’altro” e non tutto è sempre immediato, è necessario giungere ora a qualche elemento di contenuto.

(1) Il primo elemento di contenuto, già accennato, è il concetto stesso di *Ius* presupposto dall’*utrumque Ius*: un concetto ampio e profondo che indica prima di tutto – e, forse, essenzialmente – non tanto un’idea né, tanto meno, una “dottrina” (più o meno “pura”), ma una realtà, tanto concreta ed oggettiva, quanto la storia stessa del vivere giuridicamente da parte degli uomini.

- Il Diritto dell’*utrumque Ius* è il fenomeno giuridico stesso, nella sua estensione plurimillenaria e plurigeografica.
- Il Diritto dell’*utrumque Ius* non è un “sistema” ma un modo di vivere; meglio ancora: è una delle componenti di un modo di vivere... di quei modi di vivere che chiamiamo “cultura” e che contengono al loro interno anche il Diritto, come specifica condensazione di tutta una serie di comprensioni, relazioni, atteggiamenti, che attraversano la quotidianità di tutti all’interno di un’esperienza sociale sufficientemente unitaria.

La cosa è assolutamente evidente se pensiamo all’espressione più tipica del Diritto per gli Europei continentali: il Diritto romano... quel Diritto di cui il Codice giustiniano (VI sec.) raccolse ed intrecciò le fila prima che si sfilacciassero troppo, rischiando di perdere la loro indubbia efficacia. “Fila” che provenivano da secoli di usi, prassi, decisioni, operatività, consapevolezze, ecc. di più popoli, in più luoghi e tempi ed anche religioni... in un ‘concentrato’ trans-culturale, trans-temporale, trans-geografico, che lo portò a costituire addirittura una delle basi più solide anche delle codificazioni civili ottocentesche in Europa. Questo non significa che “il” Diritto è “quello romano”, quanto piuttosto che “il Diritto romano” è “Diritto” nel suo senso più proprio ed autentico... e, se vogliamo, non si dà Diritto se non sono riscontrabili i tratti fondamentali di quello romano.

Ecco perché le “Istituzioni di Diritto romano” non possono essere un Corso di 2 ore per un semestre, casomai a fine Licenza.

(2) Il secondo elemento di contenuto, derivante dal precedente, è il legame costitutivo – ontologico! – tra il Diritto e la comunità che lo crea e lo vive. In proposito, non si può trascurare tra queste mura l’insegnamento di Paolo Grossi...

La questione è decisiva per farsi una corretta idea di cosa debba essere – e concretamente sia – il Diritto “canonico”.

- Se il Diritto non è vita concreta di una comunità esistenziale (non importa se filosofica, religiosa, economica o politica), lo si ridurrà sempre a “principi”, a “valori”, astratti e disincarnati... come accadde per il Giusnaturalismo, dovendo poi correre ai ripari con strumenti, come l'*æquitas*, che riconcilino la teoria con la realtà.
- Appartengono a questo stesso ambito i periodici rigurgiti anti-giuridici nella Chiesa che, negando – alla fin dei conti – la strutturalità del vivere giuridico *in Ecclesia*, dissimulano il Diritto canonico in altre modalità regolatorie, sempre comunque superflue e pastoralmente disapplicabili.
- Nel ‘retro’ della stessa moneta/medaglia si deve cogliere anche la tendenza a ricondurre il Diritto canonico all’area semplicemente ‘associativa’: come accade nel mondo germanico in termini di “Denominazioni”, alle quali si riconosce un profilo “pubblico” nella società statale, ma sempre su base/presupposto associativo. In proposito l’area neolatina non pare offrire di meglio, sia per il non riconoscimento della dimensione pubblicistica dell’attività canonica, sia per l’ormai già consumata transizione dal Diritto canonico al Diritto delle religioni... sempre più prossimo ad una Sociologia istituzionale confessionale, come è già normale nelle Università statali italiane.

Si permetta di evidenziare come si tratti delle stesse premesse e questioni che condussero alla nascita dello *Ius publicum ecclesiasticum* nel XVIII sec. e lo rafforzarono fino alla prima metà del Novecento, con evidentissima influenza negativa sull’identità profonda del Diritto canonico come tale... declassato a mero *Ius publicum ecclesiasticum internum*.

(3) Terzo elemento di contenuto da considerare nella luce dell’*utrumque Ius* è il rapporto del Diritto canonico con le concezioni giuridiche diverse da quella ‘originaria’ per il Diritto canonico stesso, concepito, gestato e cresciuto per oltre un millennio nel “brodo di coltura” (*v. supra*) della giuridicità romano-germanica, a cui ha fatto pure da “nutrice”... in altra prospettiva.

È il grande problema di questi ultimi decenni nei quali si sta evidenziando lo scollamento tra le Norme canoniche concepite, interpretate ed applicate nel contesto europeo continentale (= Roma) e la loro recezione, interpretazione ed applicazione nel contesto anglo-americano. Con evidenza è difficile (= quasi impossibile)

utilizzare uno strumento tecnico-operativo come il Diritto canonico all'interno di un contesto socio-culturale che non ne condivide pressoché alcuna caratteristica di base. È quello che accade a noi occidentali quando andiamo in estremo Oriente e ci tocca mangiare con le “bacchette”: la disparità di approccio ed utilizzo è dello stesso tipo e portata. Rimanendo nelle immagini: non è affatto un semplice disagio, come quello del guidare l'automobile a destra o a sinistra; è proprio un “altro” mondo: altre modalità di cottura (cfr. riso vs. risotto), altro modo di porzionare le vivande... che in tavola ci sia o no il coltello non è cosa da poco...

È innegabile il *vero diaframma giuridico* costituito dall'Oceano Atlantico (i Cattolici anglosassoni europei sono pochi, quasi tutti in Irlanda): un diaframma percepito con una certa costanza nel tempo e comunque risultato abbastanza gestibile in ambito matrimonialistico in relazione ai pochi accessi alla Rota romana; ben diverse sono le questioni natura amministrativistica e penale (oggi di grande portata numerica) da gestirsi obbligatoriamente con intervento della Curia romana. Non è mistero in merito che, al netto della non semplice questione linguistica, i canonisti ‘romani’ siano ricercati in Nord America proprio per la loro ‘intrinseca’ concezione del Diritto canonico.

Lo stesso problema si manifesta, *mutatis mutandis*, con altre aree geografico-culturali nelle quali il cattolicesimo è in crescita ma non lo è affatto il Diritto canonico in quanto tale. La grande fatica che la maggior parte degli studenti extra-europei sta facendo proprio nello studio del Diritto canonico trova qui la sua spiegazione più profonda, che giustifica la particolare proposta didattica della PUL.

(4) Quarto elemento di contenuto da considerare nella luce dell'*utrumque Ius* è il nuovo quadro delle interazioni – più che dei rapporti – tra il *giuridico ecclesiale* e quello *statuale e sovra-statuale*; e questo non tanto nell'ottica, pur presente, del Diritto internazionale e della progressiva “internazionalizzazione” di specifici ambiti giuridici (ecclesiali, più che propriamente canonici).

È impossibile in quest'ambito non considerare la *torsione* che l'utilizzo del Diritto canonico sta subendo negli ultimi anni, dovendo ridistribuire quasi completamente le proprie aree d'interesse e cercare nuovi equilibri, sempre più lontani dall'area matrimoniale e sempre più immersi nell'area penale ed economica.

- In proposito si sta assistendo ad un vero cambio non solo di prospettiva, ma pure di referenze e referenti: se, infatti, al di fuori dei regimi concordatari più ampi e stringenti, la ricaduta civilistica della nullità matrimoniale era pressoché irrilevante, l'*area di contatto* odierna, non solo è molto più ampia, ma è divenuta ormai anche *espressamente istituzionale*: è, infatti, la Magistratura che cerca i Vescovi!

- Nella stessa linea può leggersi il crescente interesse degli IVC/SVA anche femminili per l'attuale Diritto canonico, rispetto alla sua precedente percezione e collocazione nella quasi esclusiva area matrimoniale. Per quale motivo religiosi e religiose avrebbero dovuto studiare ciò che riguarda il matrimonio di altri? Con evidenza le cose oggi sono diverse, poiché anche religiosi e religiose hanno la necessità di gestire economia e male-condotte dei loro membri in modo adeguato ed efficace: ne va della sopravvivenza o, almeno, buona salute dell'Istituto.

Questa nuova situazione ha aperto di colpo lo sguardo su di un orizzonte che, istituzionalmente, non era praticamente mai stato considerato in precedenza, almeno a livello espressamente canonico... mentre lo studio ed i titoli *in Utroque Iure*, erano già abbondantemente attrezzati in tale prospettiva.

Proprio in questo contesto mi sorge la tentazione di leggere a rovescio quanto ordinariamente ritenuto: non è l'utroquista ad essere un canonista 'maggiorato' ...ma dovrebbe essere il canonista ad essere un utroquista *in nuce*.

(5) Ultimo elemento di contenuto da considerare nella luce dell'*utrumque Ius* è il rapporto costitutivo del Diritto canonico con lo *Ius commune*, da cui deriva l'idea stessa di *utrumque Ius*.

Non è possibile approcciare il Diritto canonico 'classico' ignorando l'Epoca dello *Ius commune* che lo ha visto protagonista indiscusso del formarsi, crescere e consolidarsi della futura giuridicità europea... ed uso questa espressione poco tecnica per dare l'idea della portata plurisecolare di quei pochi secoli in cui Decretisti e Decretalisti si sono dati spalla e battaglia al contempo per delineare l'idea stessa di Diritto per il mondo europeo e la Chiesa tutta.

- Fuori da questa prospettiva, al canonista rimangono soltanto Canoni vigenti e "motu proprio" che mutano i canoni stessi o li integrano... chiudendo sempre più l'orizzonte e schiacciandolo sull'attualità, ignorando *perché* e *come* la maggior parte delle Norme canoniche finite poi negli attuali Canoni – o da essi cancellate – siano sorte, spesso in modo impercettibile, all'interno di un'intera visione del mondo profondamente segnata dal cattolicesimo, ma anche dall'umanità più povera e, spesso, meschina.
- Fuori dalla prospettiva dello *Ius commune*, che comunque non è soltanto cronologica, il Diritto canonico finirebbe ben presto per scadere in un sostanziale positivismo, ancora schiavo della possibile (e a volte necessaria) distinzione tra *Lex* e *Ius*, dimenticando la propria identità più profonda di servizio all'identità e vita ecclesiale, che la *norma missionis* continua a ricordargli quale esame di coscienza.

### 3. IL DIRITTO CANONICO NELL'*INSTITUTUM UTRISQUE IURIS*

Il quadro sin qui delineato non può non concludersi con l'esplicitazione della coscienza progressivamente maturata e, generalmente, proposta in sede didattica all'interno dell'*Institutum utriusque Iuris* della PUL.

Una coscienza del Diritto canonico (come si diceva all'inizio) ormai configurabile come *approccio dogmatico-concettuale* (diverso sia da quello c.d. *esegetico*, che da quello c.d. *ordinamentale*, praticati in altre sedi accademiche).

- Un approccio *dogmatico-concettuale* che allarga gli orizzonti e gli spazi al di là dell'Ordinamento canonico come tale, collocando la giuridicità ecclesiale entro l'*intero fenomeno giuridico* – sia religioso che laico – così

come messo in atto e vissuto dall'umanità nelle sue diverse forme di organizzazione e gestione istituzionale, nel tempo e nei luoghi.

- Un approccio *dogmatico-concettuale* che risulta molto più sensibile alla *struttura giuridica* come tale ed alle sue logiche, dinamiche ed interazioni interne (e spesso anche esterne), che non al “solo” dettato della Norma di turno.
- Un approccio *dogmatico-concettuale* che concepisce e presenta il Diritto (canonico) come una “struttura” di relazioni: una *rete (network)* di connessioni e relazioni funzionali organizzate tanto parallelamente che gerarchicamente, oppure – ancora maggiormente – una *rete di reti* di relazioni in cui non conta tanto conoscere ciascun singolo e specifico campo di relazioni, ma il funzionamento di interi “settori”, soprattutto quelli a tema specifico (= le diverse “materie” giuridiche), indipendentemente dalla loro concreta distribuzione e stratificazione.

Il canonista formato all'interno di questo modo di vedere e concepire le cose, che potremmo chiamare la *Weltanschauung* dell'*utrumque Ius*, ha sperimentato tutto questo, se ne è formato una coscienza critica e ritiene di poterlo – e doverlo – proporre ad altri... com'è avvenuto in questi pochi minuti.

© Paolo Ghemmi